

informaziende

LEGISLAZIONE

> **Confcommercio Genova: stagionalità nel rapporto a termine**

Confcommercio, con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-Liguria, in data 16 gennaio 2024, hanno sottoscritto un accordo territoriale, valevole per Genova città e i comuni a vocazione turistica individuati in appositi decreti, in tema di contratto a tempo determinato nelle località turistiche.

Per la città di Genova e i comuni individuati nell'allegato al provvedimento è stabilita l'esclusione dall'osservanza delle disposizioni, in tema di contratto a termine, rispetto a durata massima, limitazioni quantitative e intervalli temporali in caso di successione di rapporti.

Le aziende aderenti a Confcommercio e applicanti in maniera integrale il CCNL Terziario, per poter fruire delle deroghe sopra riportate, devono indicare nella lettera di assunzione gli estremi

dell'Accordo territoriale e inoltrare, almeno quindici giorni prima dell'assunzione, una comunicazione all'Ente bilaterale del Terziario tramite apposito modulo.

L'Accordo territoriale si applica ai contratti a termine aventi come luogo di lavoro sedi ubicate nel Comune di Genova e nei Comuni a vocazione turistica di cui ai decreti allegati all'accordo territoriale, nonché alle aziende appartenenti ai settori merceologici Alimentazione, Fiori piante e affini, Merci d'uso e prodotti industriali, Ausiliari del commercio, Servizi alle imprese, organizzazioni servizi di rete, servizi alle persone.

I periodi di deroga contemplati nell'Accordo riguardano le assunzioni effettuate dal 1° marzo al 30 settembre e dal 25 novembre a tutta la durata dei saldi invernali (45 giorni decorrenti dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania). L'Accordo territoriale decorre dal 1° marzo 2024 e i suoi effetti terminano al 31 gennaio 2025.

> **Co.co.co. sportive: differimento dell'obbligo di tenuta del LUL**

L'INL, con circolare 30 gennaio 2024, n. 1, ha reso noto il differimento del termine utile ai fini delle registrazioni obbligatorie sul libro unico nell'ambito del lavoro sportivo, con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, per le quali è stata prevista la possibilità di compilazione del libro unico, anche in unica

soluzione su base annuale entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento, in via telematica all'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Considerato che le specifiche tecniche del Registro delle attività sportive dilettantistiche devono essere individuate con apposito DPCM non ancora emanato, la norma è attualmente non applicabile e l'obbligo rimane sospeso fino all'adozione del provvedimento.

> Sicurezza sociale: al via l'accordo Italia-Giappone

Il Ministero del Lavoro ha reso nota l'entrata in vigore, dal prossimo 1° aprile 2024, dell'Accordo bilaterale di sicurezza sociale stipulato tra Italia e Giappone.

Tale accordo si inserisce nell'elenco di Accordi bilaterali di sicurezza sociale stipulati tra Italia e alcuni paesi extra-UE, di seguito riportati: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Attraverso la richiesta di rilascio di appositi Formulari all'INPS, le aziende che distaccano temporaneamente i propri dipendenti presso i sopra citati paesi extra-UE, ai quali si aggiungerà il

Giappone, possono, in deroga al principio di territorialità contributiva, per un periodo di tempo di solito definito, continuare a versare la contribuzione IVS (e talvolta qualche contributo minore) in Italia, invece che presso il paese di destinazione.

Nello specifico, l'Accordo con il Giappone permetterà la deroga al principio generale di territorialità per un arco di tempo massimo pari a 5 anni.

Del documento dovrà essere dato conto in una apposita circolare INPS, a commento dei dettagli operativi, contributivi, assistenziali e pensionistici.

Si ricorda, infine, che per i paesi UE esiste una deroga generale alla territorialità dell'obbligo contributivo di durata massima di 2 anni, attestata dalla titolarità del Formulario A1.

> Esonero lavoratrici madri: conguagli da febbraio 2024

L'Istituto, con la circolare 31 gennaio 2024, n. 27, rende disponibili le istruzioni per la gestione degli adempimenti, riferiti ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18esimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, si ricorda che il medesimo esonero è riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero, ferma restando l'aliquota di computo della pensione, consiste in un abbattimento totale della contribuzione IVS c/lavoratrice, entro il limite annuo di 3.000 euro, da riparametrare su base mensile ed è riferito ai rapporti a tempo

indeterminato, compreso l'apprendistato ed escluso il lavoro domestico.

Per poter accedere all'esonero, la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro i codici fiscali dei figli o, in alternativa, potrà, non appena verrà reso disponibile, utilizzare un apposito applicativo sul sito INPS (l'Istituto ne renderà nota l'attivazione con apposito messaggio).

Visto che non si tratta di abbattimento di contributi previdenziali c/azienda, non è richiesta la titolarità del DURC, né l'autorizzazione UE e l'esonero è altresì escluso dai limiti generali delle agevolazioni contributive di cui al D. Lgs. n. 150/2015.

I datori di lavoro possono esporre l'esonero in UniEmens a partire dal flusso di competenza febbraio 2024 (con arretrati per gennaio ove spettanti).

> Esonero IVS 6%/7%: chiarimenti

L'Istituto, con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, rende disponibili chiarimenti operativi per la fruizione dell'esonero sulla quota di contributi IVS c/dipendente prorogato, per tutto l'anno 2024, dall'articolo 1, comma 15 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. "Legge di Bilancio 2024".

In termini operativi, si tratta della proroga, con assetto quasi identico, dell'esonero operante nella seconda parte dell'anno 2023 e introdotto, per la prima volta, nell'anno 2022 e inizialmente pari allo 0,80%.

Rispetto alla fisionomia dell'anno 2023, rimangono invariate le soglie di reddito mensile: esonero pari al 7% fino a 1.923 euro, ridotto al 6% per somme superiori

e comunque comprese entro i 2.692 euro.

La circolare in commento precisa poi come sia, nell'anno 2024, esplicitamente esclusa l'applicabilità dell'esonero alla tredicesima mensilità (per la quale lo scorso anno la riduzione era pari al 2% e al 3%) e conferma l'esclusione, da sempre operante, sulle ulteriori mensilità aggiuntive.

Considerando il cumulo con altri incentivi, il documento di prassi evidenzia un rapporto di alternatività tra l'esonero in commento e quello introdotto a favore delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, commi 180 – 182 della legge n. 213/2023, con un criterio di prevalenza del secondo, in quanto di miglior favore.

Congedo straordinario e incidenza dei ratei di mensilità aggiuntive <

L'Istituto, con messaggio 4 gennaio 2024, n. 30, ha fornito chiarimenti circa il computo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità nel calcolo dell'indennità per congedo straordinario, riconosciuta per l'assistenza di parenti in condizioni di disabilità grave, per un periodo massimo di due anni.

L'intervento dell'Istituto si è reso necessario in ragione del fatto che, in costanza di fruizione della citata indennità, non maturano ratei di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR.

Ciononostante, ai fini della determinazione dell'indennità, a giudizio dell'Istituto, devono essere ricompresi nella base di calcolo anche i ratei di mensilità aggiuntive, perché, per legge, nel conteggio devono essere considerate le voci fisse e continuative corrisposte al dipendente.

> Gestione separata: aliquote 2024

L'Istituto, con circolare 29 gennaio 2024, n. 24, commenta le aliquote contributive previste per la Gestione separata e le annesse retribuzioni minimali per l'anno 2024.

L'aliquota contributiva piena varia dal 35,03% al 33,72%, a seconda che sia o meno presente la copertura della disoccupazione involontaria, mentre resta confermata, in via generale, l'aliquota al 24% nei confronti di coloro che possano far valere una contestuale e ulteriore copertura obbligatoria o siano pensionati.

Vista l'intervenuta riforma del lavoro sportivo ad opera del D. Lgs. n. 36/2021, per i lavoratori sportivi inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sia sportiva che amministrativo-gestionale, è prevista una aliquota piena IVS pari al 25%, alla quale si aggiungono le contribuzioni minori (2,03%) per arrivare ad un totale pari al 27,03%, e assoggettamento per compensi superiori a 5.000 euro (fino a tutto il 31 dicembre 2027, si ricorda che l'imponibile contributivo è dimezzato).

Per gli sportivi iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ed i pensionati, si applica l'aliquota del 24%.

> Interessi legali: riflessi sui tassi INPS

L'Istituto, con circolare 10 gennaio 2024, n. 5, fornisce chiarimenti in relazione ai riflessi della variazione del tasso di interessi legali, con particolare riferimento al calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'intervento amministrativo è successivo

al Decreto del Ministero dell'economia 29 novembre 2023 che ha formalizzato la riduzione dal 5% al 2,5% del saggio di interessi, con decorrenza 1° gennaio 2024.

Integrazioni salariali: massimali 2024 <

L'Istituto, con circolare 29 gennaio 2024, n. 25, rende disponibili gli importi dei massimali per i trattamenti di integrazione salariale relativi all'anno 2024.

Si precisa che, per effetto delle previsioni della Legge di Bilancio 2024 – Legge n. 213/2023 -, è venuto meno il c.d. "massimale inferiore", rimanendo solo quello superiore, che dev'essere, quindi, preso a riferimento in ogni caso di determinazione di strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto.

Edilizia: confermata la riduzione per l'anno 2023 <

L'Istituto, con circolare 17 gennaio 2024, n. 13, ha reso note le modalità di applicazione della riduzione contributiva nel settore edile.

La riduzione, nella misura dell'11,50%, discende dal disposto del decreto dei Ministeri di lavoro ed economia 13 dicembre 2023, che ha previsto la riproposizione della misura già applicata negli scorsi anni.

Operativamente, le imprese edili dovranno presentare istanza telematica, relativa all'anno 2023, entro il prossimo 15 maggio 2024.

Si ricorda che la riduzione opera nei confronti dei soli lavoratori occupati a tempo pieno a 40 ore settimanali,

confermandosi la non applicazione nei confronti di coloro che hanno un rapporto a tempo parziale.

> Lavoro domestico: contribuzione 2024

L'Istituto, con circolare 29 gennaio 2024,

n. 23, fornisce indicazioni relativamente alla misura della contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico.

Per l'anno 2024, i valori sono stati quantificati secondo un incremento pari al 5,40% di variazione percentuale considerata tra gennaio e dicembre 2023, rispetto al medesimo arco temporale dell'anno 2022.

> Autoliquidazione 2023/2024: istruzioni operative

L'Istituto ha fornito le Istruzioni operative per l'elaborazione dell'autoliquidazione 2023/2024 e per il versamento del relativo premio.

In termini operativi, sono state confermate le ordinarie scadenze, che prevedono il pagamento del premio (in unica soluzione, ovvero relativamente alla prima rata) entro il giorno 16 febbraio 2024, e termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte, entro il giorno 29 febbraio 2024.

Per quanto concerne la trasmissione dei dati inerenti alle retribuzioni, è necessario avvalersi dei canali telematici presenti all'interno del portale dell'Istituto.

Confermata anche la possibilità, e l'annessa scadenza, di effettuazione del pagamento in forma rateale, con primo versamento il 16 febbraio e i successivi coincidenti con il 16 maggio, il 20 agosto, e il 18 novembre, previa applicazione degli interessi rispetto alle rate successive alla prima.

Con nota operativa 9 gennaio 2024, l'Istituto ha reso noti i tassi di interesse, come di seguito riportato:

- 16 febbraio 2024: 0;
- 16 maggio 2024: 0,00927123;
- 20 agosto 2024: 0,01874849;
- 18 novembre 2024: 0,02822575.

Sono state previste infine, anche per l'autoliquidazione 2023/2024, specifiche riduzioni, quali quelle destinate alle imprese artigiane e quelle previste in relazione a particolari tipologie di assunzioni agevolate.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

| | |
|--|---|
| ABBIGLIAMENTO e CONFEZIONI Aziende industriali | Elemento di Garanzia Retributiva - pari a € 300,00 - spettante a tutti i lavoratori in forza al 01/01 di ogni anno |
| AGENZIE MARITTIME ed AEREE | <ul style="list-style-type: none"> • Corresponsione dell'anticipo sul rinnovo contrattuale di importo pari a Euro 10,00 mensili (eventualmente da corrispondere da Febbraio 2024 e arretrati per Gennaio 2024); • Contributo associativo, anche per l'anno 2024, pari allo 0,30%. |
| ASSICURAZIONI Personale amministrativo e addetto alla produzione | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi tabellari e terzo elemento; • Indennità di funzione; • Indennità variabili (Assegno ad personam, indennità di cassa, provvigioni). |
| AUTOSCUOLE | Le autoscuole mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di Euro 200,00. |
| CARTA Aziende industriali | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi; • Elemento di modernizzazione; • Ente per la formazione professionale, ENIPG. |
| CHIMICA Aziende industriali | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi; • Indennità di posizione organizzativa; • E.D.R., l'importo riconosciuto a tale titolo è conglobato nel minimo contrattuale. |
| CHIMICA/ GOMMA PLASTICA Piccola e media industria | <p>In data 5 Dicembre 2023 è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 Dicembre 2022. L'intesa sarà sottoposta dalle OO.SS. firmatarie alle assemblee dei lavoratori entro il 31 Gennaio 2024, pertanto l'efficacia dell'accordo è sospesa fino all'esito delle assemblee. Gli aumenti retributivi decorrenti dall'anno 2024 sono sospesi, a differenza degli aumenti di competenza dell'anno 2023 che sono stati, invece, corrisposti. E', altresì, sospesa l'efficacia del contratto con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indennità di trasferta; • Malattia; • Congedo parentale. |
| DIRIGENTI Agenzie marittime | Welfare: con accordo 27 Ottobre 2023 è stato introdotto un contributo welfare obbligatorio di importo pari a Euro 1.500,00, rispettivamente, per gli anni 2024 e 2025. |
| DIRIGENTI Aziende alberghiere | Welfare: con Accordo 28 Novembre 2023 è stato introdotto un contributo welfare obbligatorio di importo pari a Euro 1.000,00, rispettivamente, per gli anni 2024 e 2025. |

| CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi | |
|---|---|
| DIRIGENTI Aziende autotrasporto | Welfare: con Accordo 18 Maggio 2023 è stato introdotto un contributo welfare obbligatorio di importo pari a Euro 1.300,00, rispettivamente, per gli anni 2024 e 2025. |
| DIRIGENTI Aziende terziario | Welfare: con Accordo 12 Aprile 2023 è stato introdotto un contributo welfare obbligatorio di importo pari a Euro 1.000,00, rispettivamente, per gli anni 2024 e 2025. |
| DIRIGENTI Catene alberghiere (AICA) | Welfare: con Accordo 12 Settembre 2023 è stato introdotto un contributo welfare obbligatorio di importo pari a Euro 1.000,00, rispettivamente, per gli anni 2024 e 2025. |
| EDILIZIA Aziende industriali (Provincia di Genova) | Indennità sostitutiva mensa/Buoni pasto elettronici: a decorrere dal 1° Gennaio 2024, il valore unitario - per i lavoratori aventi la qualifica di operaio - è pari a Euro 7,50 giornalieri mentre - per i lavoratori aventi la qualifica di impiegato/quadro - il valore mensile è pari a Euro 180,00. |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE | Welfare aziendale. |
| FOTOLABORATORI | Assistenza sanitaria integrativa: è stata prevista l'adesione al fondo SALUTE SEMPRE. |
| GOMMA e PLASTICA Aziende industriali | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi; • Assistenza sanitaria integrativa, dal 1° Gennaio 2024 iscrizione al fondo FASG&P; • Orario di lavoro turnisti. |
| GRAFICA ed EDITORIA Aziende industriali | <ul style="list-style-type: none"> • Una tantum; • Previdenza Complementare, Fondo BYBLOS; • Assistenza Sanitaria Integrativa, Fondo SALUTE SEMPRE, dal 1° Gennaio 2024 il contributo è pari a Euro 13,00/mese; • Welfare aziendale; • Lavoro a tempo determinato. |
| LAPIDEI Aziende industriali | Minimi tabellari. |
| LAVANDERIE Aziende industriali | Assistenza sanitaria integrativa. |
| LAVORO DOMESTICO | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi; • Indennità variabili. |
| METALMECCANICA Aziende artigiane | <p>Acconto su futuri aumenti contrattuali - A.F.A.C.: la corresponsione avviene in due tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima con la mensilità di Dicembre 2023; • la seconda con la mensilità di Aprile 2024. |
| SACRISTI | Minimi retributivi. |
| SERVIZI ASSISTENZIALI ANASTE/CONFSAL | Erogazione di una somma - di importo pari a Euro 300,00 -, a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo 01/01/2020 - 27/12/2022. |



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**
Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



**Centro Formazione eDotto
Parodi School**

Formazione a costo zero:
chiedici come ottenere il contributo
riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r
Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbri: 340 810 3345
Alessandra Romano: 340 598 8041



Comsas s.r.l.

Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello
Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti
(rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su
mobile).
Software applicativi: presenze, work flow,
trasferte, note spese, timesheet, human
resources.

**Preventivi, analisi delle configurazioni,
installazione ed assistenza diretta al cliente.**


16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ASSINDATCOLF ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORE DI LAVORO DOMESTICO

Competenti noi, senza problemi voi

Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico
Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 -
www.assindatcolf.it



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO
Joblab Comsas Srl STP è una Società tra Professionisti che si occupa dell'attività di
elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e
assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.
L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in
Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

| | | |
|--|--|---|
| dott. Paolo Puppo rag. Paolo Michelotti avv. Alessandro Lupi rag. Maria Pia Bertini | dott.ssa Rosanna Iacovera dott.ssa Cristina Biancalani dott.ssa Marisa Raggio rag. Daniela Grillà dott.ssa Federica Castagnola | dott.ssa Giulia Michelotti dott. Michele Tolle dott.ssa Chiara Panealbo dott. Matteo Puppo dott.ssa Suarda Marini |
|--|--|---|

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**